

N. R.G. 1324/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PAVIA**

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 1324/2022 R.G.L. Tribunale di Pavia, promossa da

**MARIACRISTINA**

rappresentata e difesa dall'  
studio in Roma,

ed elettivamente domiciliata presso il suo

Ricorrente

contro

**I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza sociale corrente in Roma in  
persona del legale rappresentante** rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia  
Demaestri ed elettivamente domiciliato in Pavia viale Cesare Battisti n. 23/25 presso  
l'ufficio dell'Avvocatura della sede provinciale INPS;

Resistente

e contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , corrente in Roma in persona  
del legale rappresentante pro-tempore**

Rappresentata e difesa dall' Avv. avv. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso  
il suo studio in Roma (RM), Via delle Quattro Fontane n. 10

Terza chiamata

Oggetto: impugnazione dell'avviso di addebito INPS 0792004001538533800

Conclusioni :  
come in atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato in data 31 ottobre 2022 Mariacristina ha proposto opposizione avverso il diniego di sgravio e le cartelle e ruoli sottesi, e nello specifico all'avviso di addebito n. 0792004001538533800 chiedendone l'annullamento per omessa e invalida notifica, intervenuta decadenza e maturata prescrizione.

.Si costituiva l'Inps contestando gli assunti avversari e sostenendo la correttezza del proprio operato in considerazione anche del fatto che spettava ad ADER, di cui chiedeva la chiamata in giudizio, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto e degli interruttivi della prescrizione.

L'INPS in particolare eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24 D.lvo n. 46/99 ed ex art. 617 cpc nonché la carenza di interesse a ricorrere.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e comunque la condanna di controparte al pagamento del dovuto.

Autorizzata la chiamata si costituiva ADER contestando gli assunti avversari ed eccependo in via preliminare la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza, nel merito sostenendo la correttezza del proprio operato anche alla luce del fatto che una partita di credito contenuta nella cartella di pagamento era stata oggetto di sgravio e che parte ricorrente era carente di interesse a ricorrere.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

La causa documentalmente istruita veniva decisa previo contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con riferimento all'udienza (virtuale) del 24 ottobre 2024.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che per avvenuto stralcio deve dichiararsi cessata la materia del contendere per la parte della cartella oggetto di sgravio come da documentazione versata in atti da ADER.

Per il residuo il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità di ADER posto che il ricorso introduttivo risulta sufficientemente determinato come risulta dalle compiute difese dell'Agenzia.

Deve anche rigettarsi la richiesta di INPS ed ADER di ritenere parte ricorrente carente di interesse a ricorrere stante la mancata risposta alla richiesta di sgravio avanzata dall'attrice prima del giudizio (doc. 3 e 4 parte attrice).

L'avviso di addebito n. INPS 0792004001538533800 è stato notificato il 07/12/2004 ed è stato oggetto di intimazione di pagamento notificata il 19 agosto 2009 (doc.1 e 2 ADER).

Non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

Per quanto riguarda i crediti previdenziali portati dall' impugnato avviso di addebito è pertanto trascorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. n. 335/1995 .

Consegue ,in mancanza di atti interruttivi opponibili l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con le conseguenze esplicitate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di ADER nella misura liquidata in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario.Le spese con INPS vengono compensate posto che era onere di ADER interrompere la prescrizione e rispondere positivamente alla richiesta di sgravio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pavia, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa contrariis rejectis, visto l'art. 429 cpc

**DICHIARA**

Cessata la materia per la parte dell'impugnato dell'avviso di addebito INPS 0792004001538533800 già oggetto di sgravio

**DICHIARA**

L'intervenuta prescrizione del diritto di Agenzia delle Entrate -Riscossione ad agire in via esecutiva per il recupero del residuo credito portato dall'impugnato avviso di addebito 0792004001538533800

**CONDANNA**

Agenzia delle Entrate - Riscossione a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio che liquida nella misura di €2700,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario

**COMPENSA**

Le spese di giudizio fra la parte ricorrente e l'INPS

Pavia, 13/12/2024

**Il Giudice**

Dott.ssa Donatella Oneto